

Statuto dell'Associazione Il Ponte

TITOLO 1 COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Denominazione e sede

Con atto costitutivo del 03.08.1998 Notaio Pansa Longobardo è stata costituita un'associazione ai sensi degli artt. 36 e s.s. c.c. denominata "Associazione Culturale Il Ponte". L'associazione ha sede in Empoli (Fi) Largo della Resistenza 2.

Articolo 2 - Carattere dell'associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale, non persegue scopi di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti aventi analoghi scopi sociali, culturali, formativi.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

I fondi eventualmente raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dall'art. 4.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale saldo attivo sarà devoluto a favore di una o più associazioni di promozione sociale o volontariato secondo le modalità indicate dall'Assemblea degli aderenti.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Finalità e principi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare, nell'ambito del territorio della Regione Toscana, le iniziative e le attività culturali, che siano dirette a realizzare il benessere, l'istruzione e l'educazione dei cittadini, attraverso il progressivo diffondersi, in armonia con i principi della Costituzione e della Carta dei diritti dei Bambini, di forme comunitarie, rispondenti alla configurazione urbanistica, produttiva, sociale, ambientale e culturale della collettività.

In particolare, persegue le seguenti finalità:

- a) crescita del benessere delle persone attraverso una attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale e artistico;
- b) promozione di iniziative culturali che siano anche espressione di un'originale attività culturale a base locale;
- c) diffusione e sviluppo della rete dei servizi educativi per la prima infanzia attraverso la diversificazione ed il potenziamento dei servizi stessi;

- d) tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- e) promozione della parità di genere, anche attraverso la strutturazione dei servizi educativi che permettono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- f) ampliamento dei luoghi e delle occasioni educative, formative, ludiche, ricreative e di socialità, realizzando o recuperando spazi della città a sostegno delle relazioni sociali dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani;
- g) valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
- h) sostegno alla creazione di un sistema che realizzi la libertà individuale e l'integrazione sociale attraverso il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
- i) attenzione e cura nei confronti delle problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
- i) valorizzazione del gioco e della creatività come strumento di conoscenza e di aggregazione per tutte le età e come espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno;
- j) impulso al pluralismo e alla circolazione di tutte le idee e di tutti gli orientamenti, come spirito di tolleranza e solidarietà e di rifiuto di ogni integralismo;
- k) diffusione di una cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei disabili e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione;
- l) salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, museale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
- m) formazione di una coscienza mirata alla difesa e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte l'Associazione opera ispirandosi ai principi:

- del pluralismo inteso come massima circolazione di tutte le idee, rifiuto di ogni integralismo, ricerca degli elementi di verità presenti in ogni pensiero;
- di cultura della solidarietà, dell'accoglienza e delle pari opportunità nei confronti del "diverso" sia esso disabile o di altra etnia, cultura, popolo o genere o semplicemente emarginato per ragioni sociali e/o economiche;
- di associazionismo e di volontariato, promovendo e collaborando con l'associazionismo culturale giovanile e il volontariato locale;
- del valore della creatività e del gioco come strumenti di conoscenza, mezzi di aggregazione e di espressione delle individualità e delle capacità di ogni persona.

Articolo 5 - Attività dell'Associazione

Nell'ambito delle finalità e nel rispetto dei principi enunciati, l'Associazione svolgerà ogni attività consentita dalla Legge ed ogni operazione direttamente connessa e/o strumentale. In via esemplificativa (e non esaustiva), l'Associazione svolge le seguenti attività:

1. servizi per la prima infanzia (0-3 anni), quali asili nido, centri gioco educativi, centri per i bambini e i genitori;
2. servizi di continuità educativa per bambini, adolescenti e giovani - centro infanzia adolescenza e famiglia, attività estive residenziali e non residenziali;

3. occasioni di formazione rivolte ai giovani, con particolare attenzione a quelli in situazione di svantaggio;
4. iniziative di sostegno alla educazione genitoriale;
5. attività di socializzazione per giovani, adulti e anziani attraverso l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, per i propri soci;
6. attività di educazione permanente, rivolte ad adulti e anziani attraverso conferenze e incontri a carattere culturale e attraverso attività laboratoriali mirate alla socializzazione e alla acquisizione di competenze manuali;
7. sostegno alla prevenzione del disagio e per soggetti con bisogni educativi speciali in tutte le fasce di età da raggiungere anche attraverso le attività manuali e l'apprendimento e l'utilizzo delle tecnologie multimediali;
8. attività di promozione del territorio e di disseminazione culturale sul territorio, nell'ambito dei beni culturali locali, dei beni paesaggistici, della didattica museale, di educazione alla lettura, biblioteconomia, archivistica;
9. iniziative di turismo sociale e di turismo consapevole, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui esse vivono;
10. gestione di attività di spettacolo, di animazione, conferenze, lezioni, corsi di perfezionamento;
11. ricerche specialistiche afferenti alle vocazioni del territorio in ambito culturale ed educativo relativamente alla prima infanzia e alla terza età; progettazione, organizzazione e gestione di mostre, workshop, di installazioni di arte contemporanea, di percorsi nei beni paesaggistici e culturali locali; promozione, organizzazione e gestione di attività e iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e associazioni, mirate alla difesa e alla salvaguardia del suolo e più in generale dell'ambiente;
12. progettazione e gestione di programmi di marketing territoriale;
13. gestione di strutture museali e progettazione di interventi di promozione, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e delle risorse locali e dei luoghi in cui sono conservate;
14. progetti e attività di comunicazione e di informazione da sviluppare attraverso l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione gestirà i servizi suddetti direttamente, in appalto, mediante contratti d'opera e/o mediante convenzioni con soggetti esterni.

L'Associazione attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali e regionali; potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopraesposti, compresa l'eventuale acquisizione e gestione di immobili, la partecipazione a società, comunioni, istituzioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto le attività sopra descritte o similari.

L'attività dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO 2 SOCI E ORGANI

Articolo 6 - Requisiti dei soci

Possono diventare soci dell'Associazione persone giuridiche pubbliche o private e tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Le persone giuridiche sono presenti nell'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.

Articolo 7 - Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà a maggioranza assoluta dei membri sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. La domanda deve contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvati. La richiesta di ammissione proveniente dalle persone giuridiche pubbliche o private deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o dell'Associazione privata. L'ammissione in ogni caso si perfeziona con il versamento del contributo.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati nell'anagrafe sociale.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Non possono essere Soci dell'Associazione Enti privati Società di persone e/o di capitali con fini di lucro e cooperative, che operino negli stessi settori di competenza statutaria.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti i soci al rispetto delle delibere e decisioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci hanno uguali diritti tra cui il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente gratuite, salvo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

1. per decesso e, per quanto riguarda gli enti, scioglimento e/o sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale;
2. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

3. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
4. per delibera di esclusione per accertati motivi di incompatibilità, indisciplina o di violazione delle norme del presente statuto;
5. per mancato pagamento dei contributi annuali;
6. per il mancato rispetto o la violazione delle norme previste dal Regolamento di gestione o da altri strumenti che l'Associazione vorrà darsi.

I casi di cui ai punti 3-4-5-6 sono decisi a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo e le delibere devono essere comunicate con raccomandata a/r o e-mail certificata all'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio Direttivo per iscritto, termine decorso il quale la delibera avrà efficacia definitiva.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno alcun diritto sui beni dell'Associazione e pertanto sia la quota annuale che ogni contributo eventualmente versato non saranno restituiti.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo gettoni di presenza nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa e eventuali rimborsi spese.

Le cariche elettive durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri due mandati.

TITOLO 3 ASSEMBLEA

Articolo 11 - Composizione e partecipazione all'Assemblea

Essa è formata da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno:

entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo,

entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante e-mail o avviso scritto nei locali gestiti dall'Associazione, da pubblicare eventualmente anche negli spazi di informazione (stampa-internet); in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 51% dei Soci iscritti e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro.

Articolo 14 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'assemblea avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone.

Il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere il Presidente, il vice Presidente e il Consiglio Direttivo all'interno dei propri componenti;
- c. nominare i Revisori dei Conti su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo;
- d. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale;
- e. formulare pareri e proposte sull'attività, i programmi e gli obiettivi dell'Associazione, già delineati ovvero da individuarsi, e conseguentemente deliberare;
- f. autorizzare la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, affitto di ramo d'azienda, ed accettare eredità, legati e donazioni;
- g. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

- a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 4 CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- b. predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio preventivo e consuntivo e la proposta della quota associativa annuale;
- c. discutere ed approvare il programma di lavoro annuale;
- d. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f. deliberare il regolamento interno sull'organizzazione e le modalità di assunzione del personale;
- g. provvedere all'assunzione o al licenziamento del personale e, previa determinazione dell'organico, fissare il trattamento giuridico e economico.
- h. determinare le attribuzioni, i requisiti, la durata del rapporto di lavoro, la conferma e la cessazione del servizio, le incompatibilità e le sostituzioni, il compenso del Direttore, ove ritenga opportuno prevedere tale figura. L'individuazione e la nomina del Direttore dovrà avvenire previa selezione pubblica.
- i. stabilire gettoni di presenza nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e eventuali rimborsi spese per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, del Consiglio Direttivo, del Presidente;
- j. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- k. deliberare l'accettazione o il rigetto delle domande per l'ammissione dei Soci;
- l. determinare le tariffe per i servizi;
- m. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;
- n. nominare l'eventuale Comitato Scientifico.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti tra cui il Presidente ed il Vice Presidente. Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali elettive.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti per altri due mandati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi componenti l'Assemblea procede alla sostituzione nella prima Assemblea Ordinaria.

In caso del venir meno del numero minimo dei Consiglieri, fissato in 3 componenti, dovrà essere convocata apposita Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Direttore, ove previsto che cura la redazione del verbale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera o e-mail almeno sette giorni prima.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per e-mail certificata inviato almeno 2 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.

Le votazioni avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone.

TITOLO 5 PRESIDENTE

Articolo 19- Compiti del Presidente

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Associazione. In particolare promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e di fronte a terzi ex art. 36 Il comma c.c. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale incaricando avvocati ed altri esperti.

In particolare stipula atti, convenzioni e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, affitto di ramo d'azienda, accettazione di eredità legati e donazioni dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati.

Il Presidente nomina, ove previsto, il Direttore individuato previa selezione pubblica

Il Presidente può delegare al Direttore, ove nominato, la legale rappresentanza dell'Associazione con le funzioni di cui al capoverso precedente.

Il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'approvazione della proposta di programmi e dei bilanci. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal consiglio nella prima riunione successiva che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

Articolo 20 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente fino alla prima assemblea ordinaria.

TITOLO 6 DIRETTORE

Articolo 21 - Direttore dell'Associazione

L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e necessario, potrà avvalersi della figura del Direttore.

Il Direttore dovrà possedere documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell'ambito delle attività dell'educazione per l'infanzia, dell'educazione non formale e dell'educazione permanente, nonché di competenze manageriali e capacità organizzative e gestionali.

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Presidente.

Il Direttore:

a. predispone il programma annuale e pluriennale delle attività e delle modalità di gestione dei vari settori di intervento della Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

b. sovrintende e dirige l'attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;

c. è responsabile della gestione ordinaria delle attività dell'Associazione nei confronti del Consiglio Direttivo; cura l'organizzazione delle risorse umane e strumentali; dirige il personale dell'Associazione; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;

d. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo assumendo le funzioni di segretario ed alle riunioni dell'Assemblea dei soci;

e. presiede il Comitato Scientifico ove costituito.

TITOLO 7 COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 22 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico può essere costituito dal Consiglio Direttivo.

Svolge funzioni consultive affiancando ed aiutando l'associazione in tutte o parte delle sue attività e manifestazioni culturali.

Deve essere composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità nel settore educativo e formativo.

Per la partecipazione al Comitato Scientifico non sono previsti compensi ad esclusione di rimborsi spese.

TITOLO 8 REVISORI DEI CONTI

Articolo 23- Compiti dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita, nelle forme e nei limiti d'uso, controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Esso redige relazione all'Assemblea Ordinaria relativamente alle proposte di bilancio consuntivo e preventivo predisposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Elezioni dei Revisori dei Conti

L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea in numero di tre membri che durano in carica tre anni. È rieleggibile e i suoi membri possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avendo riguardo alla loro competenza.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'Organo esprime i pareri di competenza.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con ogni altra carica all'interno degli Organi dell'Associazione di cui all'art. 10.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni 90 giorni.

TITOLO 9 PATRIMONIO

Articolo 25 - Dotazione patrimoniale

La dotazione patrimoniale dell'Associazione è costituita:

1. dai mezzi finanziari, denaro, beni mobili ed immobili e altre utilità che i Soci conferiranno alla Associazione;
2. dai beni immobili e mobili che l'Associazione acquisirà direttamente o riceverà con donazione o per testamento per il conseguimento dei suoi fini da Enti o Istituzioni pubbliche e private;
3. dai miglioramenti ed incrementi apportati ai beni di cui sopra nonché dai beni di carattere mobiliare ed immobiliare acquistati successivamente alla costituzione dell'Associazione quali mezzi strumentali per il conseguimento dei fini che l'Associazione persegue.

Articolo 26 - Risorse per la gestione corrente

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini:

1. con le quote annuali erogate dai Soci;
2. con le risorse derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali;
3. con le risorse derivanti dallo svolgimento di attività per conto di soggetti terzi;
4. con le rendite della dotazione patrimoniale di cui al precedente articolo;
5. con le contribuzioni dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Toscana, della Provincia di Firenze e di altri enti pubblici destinate a sostegno delle iniziative e delle attività che l'associazione realizza;
6. con le contribuzioni ed elargizioni di privati, di associazioni, di aziende, di istituti di credito, imprese, società, enti pubblici e privati, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
7. con gli eventuali utili della gestione.

Il bilancio deve essere deliberato in pareggio e non potrà presentare, al termine dell'esercizio, disavanzo o perdite.

Le quote sociali non sono rimborsabili.

TITOLO 10 ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27 - Estinzione della Associazione e destinazione dei beni

L'Associazione, costituita senza limiti di durata, potrà estinguersi nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Nel caso di estinzione dell'Associazione l'Assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, il patrimonio che resterà dopo la liquidazione, sarà devoluto come segue:

a. i beni, mobili e immobili, dei quali soggetti pubblici o privati abbiano conferito all'Associazione l'usufrutto, il comodato o comunque il godimento in ogni altra forma, torneranno nella piena proprietà e disponibilità di tali soggetti, con estinzione dei diritti a suo tempo conferiti all'associazione;

b. tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà della Associazione, saranno con deliberazione del Consiglio Direttivo, devoluti ad altri enti o istituzioni che perseguano fini analoghi a quelli della Associazione.

In ogni caso il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È esclusa qualsiasi ripartizione di utili o beni ai soci restanti allo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 28 - Norma transitoria e finale

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.